

7/11/2024



CONFERENZA UNIFICATA

7 novembre 2024

Punto 8) all'o.d.g.:

INTESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 187, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213, SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DI RIPARTO DEL "FONDO PER IL REDDITO DI LIBERTÀ PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA", PER GLI ANNI 2024-2026

La bozza di decreto circa i criteri di accesso al Reddito di Libertà per i fondi relativi al 2024-26 che ammontano a 10 milioni annui per il triennio, prevede il sostegno alle donne vittime di violenza con un importo mensile pari a € 500,00 fino a 12 mesi.

Le domande giacenti, cioè già presentate all'INPS nel 2023 e 2024 e non accolte per incapienza, dovranno essere ripresentate entro 45 gg dall'avvenuta registrazione del decreto da parte degli Organi di controllo per confermare i requisiti e saranno evase secondo l'ordine cronologico dell'istanza primaria già presentata. Cioè mantengono così il posto in graduatoria cristallizzato. Nel caso in cui le domande giacenti non vengano ripresentate entro 45 giorni, le stesse non saranno più prese in considerazione.

Si evidenziano le seguenti raccomandazioni

Raccomandazioni

1. **Assegnazione di un codice univoco da parte di INPS alla registrazione delle domande da parte del Comune - Appare assolutamente necessario nella messa a regime delle nuove modalità di presentazione delle domande da parte delle donne vittime di violenza della erogazione alle stesse di un codice univoco all'atto della presentazione della domanda. Tale codice riferito anche alla data di presentazione della domanda fa fede nel momento in cui si perfezionerà la trasmissione a seguito delle eventuali verifiche di competenza.**

- A
2. Atteso che non è prevista alcuna campagna di comunicazione rivolta alle donne beneficiarie, considerato che INPS è in possesso finanche del numero di cellulare telefonico delle donne che hanno presentato domanda nonché in possesso dei numeri di riferimento dei soggetti erogatori dei servizi antiviolenza, si ritiene che Inps dovrebbe contattare direttamente la donna titolare della domanda già per informarla della necessità di ripresentare la stessa nei termini di 45 giorni, salvo la decadenza della sua posizione in graduatoria acquisita. In tale contesto sarà necessario inoltre informare in modo specifico anche gli operatori comunali responsabili della corretta trasmissione della domanda entro i 45 giorni indicati dal decreto.
 3. In caso di impossibilità da parte di INPS di procedere direttamente su quanto descritto al punto 1 si ritiene indispensabile la trasmissione da parte di INPS ad ogni Comune dell'elenco delle domande non accolte complete dei nominativi e dei riferimenti telefonici utili per avvisare le titolari delle procedure e delle scadenze da ottemperare;
 4. Al fine di avere la massima trasparenza ed efficacia delle specifiche contenute nel decreto è assolutamente necessario modificare la previsione dei 45 giorni quali scadenza non dalla registrazione degli organi di controllo ma dalla pubblicazione del Decreto sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità.
 5. All'art. 2 della Bozza di Decreto, circa il riparto alle regioni delle risorse finanziarie sarebbe opportuno definire meglio che si tratta di un "massimale" delle risorse indicato in una tabella di riparto su base regionale in base alla popolazione femminile residente. Tale specifica, non solo lessicale, permetterebbe inoltre di introdurre un istituto di "salvaguardia" attraverso la previsione di una "quota nazionale" ovvero la possibilità da parte di INPS di utilizzare direttamente i residui di ciascuna voce regionale a favore delle domande presentate in ordine di priorità cronologica indipendentemente dalla scala regionale di riferimento.
 6. All'art.4 laddove si fa riferimento alla trasmissione dei dati statistici da parte di INPS si richiede la seguente integrazione: L'INPS fornisce, con cadenza almeno trimestrale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità e al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, i dati statistici sulle domande presentate e sulle prestazioni erogate, suddivisi per regioni, ed ogni altra informazione utile ai fini del monitoraggio della misura. **Gli stessi dati statistici sono oggetto di apposito confronto almeno annuale in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni ed Autonomie locali.**
 7. All'art. 4 comma 2 viene indicato che "Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 7, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande." Si richiede di specificare tale previsione per **evitare la trasmissione improduttiva di domande da parte dei Comuni creando inutili aspettative alle donne vittime di violenza.**

Modifica al Modello di domanda del Reddito di Libertà dell'INPS

Atteso che i tempi tecnici per la consegna del *Permesso di soggiorno* arrivano anche a 2 anni di attesa, si richiede la modifica del modello di domanda del reddito di libertà



nella parte di inserimento **n.ro e tipo permesso di soggiorno**, si richiede di aggiungere la tipologia **“cedolino”** ovvero la ricevuta rilasciata dalla questura.



